



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 16/06/2006

Bollettino regionale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16

"Istituzione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Istituzione dell'area naturale protetta)

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, comprendenti le aree naturali "Lago di Sassano", "Lago di Agnano", "Lago di Castiglione", "Lago di Chienna", "Lago di Iavorra", "Lago di Minuzzi", "Lago di Padula", "Lago di Petrullo", "Lago di S. Vito", "Lago di Vignola", "Gravina di Monsignore".

2. La perimetrazione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, ricadente sul territorio del Comune di Conversano (Ba), è riportata nella cartografia in scala 1:25.000 (visione di insieme) e in scala 1:10.000 (cartografia delle singole aree naturali), allegata alla presente legge (Allegato A).

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione provinciale di Bari, con finanziamento della Regione.

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici;
- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti a vegetazione spontanea;
- d) realizzare corridoi ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso interventi di rinaturazione;
- e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;
- g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di una ricettività qualificata nel territorio;
- h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui alle lettere a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9, la Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è suddivisa in zona 1 (zona centrale) e zona 2 (fascia di protezione), così come individuate nell'allegata cartografia. Il Piano può apportare modifiche al confine delle zone ai fini di una migliore organizzazione degli ambiti di tutela.

2. La zona 1 di cui al comma 1 comprende le aree di maggiore valore naturalistico, paesaggistico e culturale; la zona 2 di cui al comma 1, pur contenendo valori ambientali e culturali, presenta un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, oltre al rispetto delle norme di tutela del territorio e dell'ambiente previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) aprire nuove cave;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e

- di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione: sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
 - f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
 - g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
 - i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
 - j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;
 - k) aprire discariche.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 9 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 della presente legge, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano aziendale. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici a istanza dell'Ente di gestione.

Art. 5
(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 è istituito l'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari, ente strumentale di diritto pubblico, cui è affidata la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore.

2. Sono organi dell'Ente di gestione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità delle aree naturali protette.

3. Il Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, nella prima riunione. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono attribuite dal Consiglio direttivo e resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di parlamentare, assessore o consigliere regionale, presidente, assessore o consigliere provinciale, presidente, assessore o consigliere di Comunità montana, sindaco, assessore o consigliere comunale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari è così composto :

- a) cinque rappresentanti della Comunità delle aree protette, eletti con voto limitato a uno;
- b) tre rappresentanti del Consiglio regionale che abbiano comprovata esperienza in materia di conservazione dell'ambiente e pianificazione territoriale;
- c) due rappresentanti del Consiglio provinciale di Bari;
- d) due rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) due rappresentanti nominati dalle associazioni protezionistiche legalmente riconosciute da Ministero dell'ambiente e operanti sul territorio regionale;

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed elegge nel suo seno un vice Presidente.

7. Nelle votazioni, a parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8. Per la composizione degli altri organi di gestione dell'Ente (Giunta esecutiva, Collegio dei revisori dei conti, Comunità delle aree naturali) si rimanda agli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 19/1997.

Art. 6

(Statuto)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede all'approvazione del proprio Statuto entro novanta giorni dalla data della sua costituzione secondo le norme di cui all'articolo 9 della l.r. 19/1997.

Art. 7

(Pianta organica)

1. L'Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Bari provvede a proporre, con deliberazione del Consiglio direttivo, la pianta organica del personale, che è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.
2. La pianta organica deve prevedere le figure del Direttore e del Segretario, le cui nomine e funzioni sono disciplinate secondo il dettato degli articoli 15 e 17 della l.r. 19/1997.
3. Il personale previsto dalla pianta organica in prima attuazione della presente legge è trasferito e/o comandato dalla Regione Puglia o da altri enti pubblici previa autorizzazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore, l'Ente di gestione di cui all'articolo 5 si dota dei seguenti strumenti:
 - a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
 - b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
 - c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 9

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore deve:
 - a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 394/1991, le destinazioni delle diverse parti dell'area naturale protetta;
 - b) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
 - c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
 - d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
 - e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
 - f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
 - g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
 - i) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
 - j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica e al recupero ambientale;
 - k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione del Piano sono quelle stabilite dall'articolo 20 della l.r. 19/1997.

Art. 10

(Piano pluriennale economico sociale)

1. Il Piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Bari di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela, anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, d'intesa con il Consiglio direttivo, contestualmente alla formazione del Piano di cui all'articolo 9.

Art. 11

(Regolamento)

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno delle Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente al Piano territoriale dell'area.

2. Il Regolamento deve comunque contenere tutte le disposizioni di cui all'articolo 11 della l. 394/91, ivi compresa la facoltà di eventuali deroghe.

3. Il Regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi e abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone autorizzate dall'Ente stesso.

Art. 12

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il nulla osta verifica la conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento.

3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, l'Ente di gestione rilascia parere obbligatorio su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Art. 13

(Bilancio)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali della provincia di Bari approva il bilancio preventivo dell'Ente nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 61 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti contabili di cui al comma 1 e relativi assestamenti e variazioni sono approvati dalla Regione con deliberazione regionale.

Art. 14

(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 250,00.

4. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.

5. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.000,00 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 10.000,00 .

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

8. Le violazioni di cui alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia ambientale.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione.

Art. 15

(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nella Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore sono erogati direttamente dall'Ente di gestione di cui all'articolo 5, facendo fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 9 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 16

(Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della Provincia di Bari.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. L'utilizzo delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 17

(Vigilanza)

1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse all'attuazione della presente legge sono espletate dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

Art. 18

(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dell'Ente di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi sciolti.

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di bilancio annuale di previsione.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della costituzione dell'Ente di gestione di cui all'articolo 5, la gestione della Riserva naturale regionale orientata dei Laghi di Conversano e della Gravina di Monsignore è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Conversano, che istituisce un'Autorità di gestione provvisoria.

2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione della Riserva seguono la destinazione di questa e, pertanto, vanno a confluire nel patrimonio dell'Ente di gestione non appena lo stesso è costituito.

3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, può nominare un Commissario che sostituisce l'Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell'Ente di gestione di cui all' articolo 5.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 giugno 2006

VENDOLA

INDICE

Articolo 1 - Istituzione dell'area naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale

Articolo 5 - Gestione

Articolo 6 - Statuto

Articolo 7 - Pianta organica

Articolo 8 - Strumenti di attuazione

Articolo 9 - Piano territoriale dell'area naturale protetta

Articolo 10 - Piano pluriennale economico sociale

Articolo 11 - Regolamento

Articolo 12 - Nulla osta e pareri

Articolo 13 - Bilancio

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Indennizzi

Articolo 16 - Sorveglianza del territorio

Articolo 17 - Vigilanza

Articolo 18 - Commissariamento

Articolo 19 - Norma finanziaria

Articolo 20 - Disposizioni transitorie